

Condizioni assicurative per storno di servizi alberghieri & assicurazione viaggi
VB-RKS2017 (SFE8-A)

Nelle presenti condizioni di assicurazione, il contraente dell'assicurazione e le persone assicurate vengono indicate con "Lei". Lei è il contraente dell'assicurazione se ha stipulato il contratto di assicurazione con HanseMerkur, mentre è una persona assicurata se è stata ad esempio assicurata come compagno di viaggio del contraente dell'assicurazione. Le persone assicurate possono essere al contempo anche contraenti dell'assicurazione.

Le condizioni di assicurazione sono costituite da 2 parti.

La Parte generale contiene in particolare informazioni sul gruppo di persone assicurate, sui termini di stipula e sul pagamento del premio. In questa sezione sono riportate anche restrizioni e regole di condotta (obblighi) valide per tutte le assicurazioni. **La Parte specifica** riporta invece l'entità della copertura assicurativa delle singole assicurazioni. Oltre alle prestazioni e alle condizioni di ammissibilità, sono disciplinate in questa sezione anche esclusioni e regole di condotta valide soltanto per la rispettiva assicurazione.

Parte generale (valida per tutte le assicurazioni menzionate nella Parte specifica)
1. Fino a quando e per quale durata deve essere stipulata l'assicurazione?

Ogni contratto di assicurazione che comprenda la copertura per cancellazione oppure l'assunzione della franchigia deve essere stipulato entro 3 giorni feriali (lunedì - sabato) dalla data di prenotazione del viaggio. Se l'assicurazione viene stipulata in seguito, la copertura assicurativa prevede una copertura per la cancellazione o per l'assunzione della franchigia solo in caso di eventi che si verifichino a partire dal 10° giorno dalla stipula dell'assicurazione ("periodo di carenza"), a condizione che il premio sia stato pagato. Per le restanti assicurazioni, il contratto deve essere stipulato prima dell'inizio del viaggio.

2. Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

- Se il termine per la stipula viene rispettato, la copertura assicurativa per la cancellazione e per l'assunzione della franchigia inizia dal momento del pagamento del premio. In caso di stipula successiva, la copertura assicurativa ha inizio al momento del pagamento del premio, in ogni caso non prima dell'11° giorno successivo alla stipula dell'assicurazione. Per le restanti assicurazioni, la copertura assicurativa inizia dopo il pagamento del premio, in ogni caso non prima dell'inizio del viaggio assicurato. Nell'assicurazione sanitaria di viaggio, il viaggio – nella misura in cui non sia espressamente presente una copertura assicurativa nel Paese di residenza per singole prestazioni – vale come iniziato al momento dell'attraversamento del confine verso l'estero; in tutti gli altri casi e nelle altre assicurazioni, fa fede il momento in cui si beneficia totalmente o parzialmente della prima prestazione di viaggio.
- Per quanto riguarda l'assicurazione con copertura per la cancellazione e per l'assicurazione con assunzione di franchigia, la copertura assicurativa termina al momento dell'inizio del viaggio. Nelle altre assicurazioni essa termina con la fine della durata eventualmente pattuita, in ogni caso al più tardi alla conclusione del viaggio assicurato. Nell'assicurazione sanitaria di viaggio, la copertura assicurativa, per tutte le prestazioni valide all'estero, termina già con l'attraversamento del confine dall'estero verso il Paese di residenza. La copertura assicurativa viene prolungata oltre il termine di scadenza pattuito quando la conclusione del viaggio prevista secondo i piani viene ritardata per motivi indipendenti dalla volontà della persona assicurata.

3. Quando va pagato il premio?

- Per l'importo del premio si prega di consultare il prospetto dei premi. Il pagamento del premio, indipendentemente dall'esistenza di un diritto di revoca, va effettuato immediatamente alla stipula del contratto.
- Qualora Lei non provveda al pagamento del premio, possiamo recedere dal contratto fin quando il premio non verrà pagato. Non abbiamo il diritto di recedere se Lei è in grado di dimostrare che il mancato pagamento non dipende da Lei.
- Se si è concordato l'addebito del premio su conto corrente, esso verrà eseguito immediatamente dopo il conferimento del mandato. Il pagamento vale come avvenuto in tempo utile quando è possibile riscuotere il premio il giorno dell'addebito e qualora Lei non contesti l'addebito legittimo del premio.

- Se non abbiamo potuto effettuare l'addebito del premio dovuto per motivi non riconducibili alla Sua responsabilità, il pagamento vale comunque come avvenuto in tempo utile ove esso sia stato eseguito immediatamente dopo il ricevimento di un nostro sollecito di pagamento in forma scritta.

4. Chi è assicurato?

Sono assicurate le persone indicate nominalmente nell'attestato di assicurazione o nella conferma dell'organizzatore o il gruppo di persone stabilito nell'attestato di assicurazione.

Se si stipula un'assicurazione familiare, valgono come persone assicurate nella famiglia al massimo 2 adulti e i bambini fino al compimento del 21° anno di età (indipendentemente dalla relazione di parentela), fino a un massimo di 7 persone complessive.

5. In quali casi la copertura assicurativa è limitata o esclusa?
1. Comportamento fraudolento e dolo

Non forniremo la prestazione in caso di comportamento fraudolento da parte Sua o di una delle persone assicurate riguardo a circostanze decisive ai fini della motivazione o dell'importo della prestazione. Saremo esonerati dall'obbligo di prestazione anche nel caso in cui Lei o un'altra delle persone assicurate abbia provocato intenzionalmente il sinistro. Ove l'inganno o la premeditazione siano stati confermati da una sentenza penale esecutiva, si considerano provati. Non sussiste alcuna copertura assicurativa in caso di suicidio o tentativo di suicidio da parte dell'assicurato.

2. Colpa grave

Nel caso in cui Lei o la persona assicurata abbia provocato il sinistro con grave colpa propria, saremo esonerati dall'obbligo di prestazione. Questa limitazione non vale per sinistri provocati con grave colpa propria in caso di assicurazione contro gli incidenti e di responsabilità civile; per tali assicurazioni è prevista la copertura assicurativa anche in questi casi.

3. Alcool, droghe e farmaci

Non è prevista alcuna copertura assicurativa per eventi subiti dall'assicurato a causa dell'assunzione di alcool, droghe o farmaci o in caso di sospensione di una terapia prescritta.

4. Competizioni

Non è prevista alcuna copertura assicurativa per eventi avvenuti nel contesto di competizioni motoristiche (qualifiche e rally) e degli allenamenti a esse relativi.

5. Eventi precedenti alla stipula del contratto

Non è prevista alcuna copertura assicurativa per eventi già accaduti al momento della stipula dell'assicurazione o dell'inizio del viaggio o dei quali fosse certo all'inizio del viaggio che si sarebbero necessariamente verificati qualora il viaggio stesso si fosse svolto secondo i piani. Ciò vale anche per malattie preesistenti alla stipula del contratto.

6. Guerra, disordini civili e altri eventi

A meno che non sia regolato altrimenti nella Parte specifica, la copertura assicurativa non è garantita per danni causati da epidemie, pandemie, guerra, guerra civile, situazioni di belligeranza, disordini civili, sciopero, radiazioni ionizzanti ai sensi della legge sulla radioprotezione nella versione rispettivamente vigente, energia nucleare, requisizione, confisca o altre cause di forza maggiore. Non è inoltre prevista alcuna copertura assicurativa per eventi causati da

atti di violenza in occasione di un assembramento pubblico o di una manifestazione pubblica, nel caso in cui Lei o altre persone assicurate vi abbiate partecipato attivamente. Non forniamo prestazioni per eventi avvenuti in viaggi iniziati, o non tempestivamente interrotti, nonostante il Ministero federale per l'Europa, l'Integrazione e gli Affari Esteri avesse sconsigliato la partenza.

7. Catastrofi naturali

Salvo espressamente assicurato nella Parte specifica, non forniamo prestazioni per eventi direttamente o indirettamente riconducibili a catastrofi naturali, fenomeni sismici o agenti atmosferici.

8. Mancato godimento della vacanza

Il mancato godimento della vacanza non sarà rimborsato.

Nota: si prega di tenere conto anche delle limitazioni relative alle singole assicurazioni di cui alla Parte specifica delle presenti condizioni di assicurazione.

6. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)

Senza la Sua collaborazione e quella delle persone assicurate non potremo fornire la nostra prestazione. Si raccomanda quindi di osservare i punti seguenti per non compromettere la validità della copertura assicurativa.

1. Obbligo di limitazione del danno

Mantenere il danno al livello minimo possibile ed evitare tutto ciò che potrebbe portare a un aumento innecessario dei costi. In caso di dubbi, non esiti a contattarci.

2. Obbligo di segnalazione del sinistro

Preghiamo Lei o la persona assicurata di comunicarci l'esistenza di un eventuale sinistro il prima possibile, al più tardi dopo la conclusione del viaggio.

3. Obbligo di informazione sul sinistro

In caso di malattia, grave incidente, gravidanza, intolleranza ai vaccini, rottura o allentamento di impianti, necessitiamo dei relativi certificati medici che attestino le diagnosi (in nessun caso sono ammesse autodiagnosi); in caso di cancellazione del viaggio abbiamo bisogno di una prova dell'inoltrò della denuncia di malattia alla previdenza sociale.

La denuncia di sinistro da noi inviata dovrà essere compilata in modo veritiero e immediatamente rispedita da Lei o dalla persona assicurata.

Le ulteriori ricevute, informazioni e documentazioni utili, da noi richieste al riguardo, dovranno essere fornite con la stessa modalità.

Quando ciò sia da noi ritenuto necessario, abbiamo la facoltà di sottoporre tutta la documentazione a perizia da parte di terzi indipendenti.

4. Obbligo di garanzia per richieste di risarcimento nei confronti di terzi

Qualora Lei o la persona assicurata abbia diritto a presentare una richiesta di risarcimento nei confronti di terzi, tale diritto verrà trasferito a noi nella misura in cui il danno venga da noi risarcito. Il trasferimento non può esercitato a Suo svantaggio. Lei dovrà rivendicare il risarcimento danni o un diritto funzionale alla garanzia di tale risarcimento osservando le prescrizioni relative alla forma e al termine di presentazione e collaborare per quanto necessario a farne riconoscere la legittimità. Ove la Sua richiesta di risarcimento sia rivolta contro una persona con la quale, al momento del verificarsi del sinistro, Lei viveva in comunione domestica, il trasferimento non può essere esercitato, a meno che questa persona non abbia provocato intenzionalmente il sinistro.

5. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi

Nel caso in cui Lei o la persona assicurata abbiate violato gli obblighi di cui sopra in modo intenzionale o per grave colpa, saremo esonerati dall'obbligo di prestazione.

Nel caso in cui Lei possa provare che l'obbligo non sia stato violato intenzionalmente o per colpa grave, la copertura assicurativa rimane valida.

La copertura assicurativa rimane valida anche qualora Lei possa provare che la violazione dell'obbligo non sia stata decisiva né ai fini della determinazione della prestazione né dell'entità della stessa. Ciò non vale nel caso in cui l'obbligo sia stato violato in modo fraudolento.

Nota: La preghiamo di osservare inoltre i rispettivi obblighi specifici riguardanti le singole assicurazioni di cui alla Parte specifica delle presenti condizioni di assicurazione.

7. A cosa si deve prestare attenzione nel pagamento dell'indennizzo?

1. Scadenza del nostro pagamento

Non appena sia disponibile l'attestato di assicurazione e la prova di avvenuto pagamento del premio e non appena sia stato da noi accertato il nostro obbligo di pagamento e l'importo dell'indennizzo, eseguiremo il pagamento dello stesso entro 2 settimane.

Ove sia stato da noi accertato il nostro obbligo di pagamento, ma non sia stato ancora stabilito l'importo dell'indennizzo entro un mese dal ricevimento della denuncia del sinistro, Lei avrà la facoltà di richiedere un anticipo adeguato sul risarcimento.

Nel caso in cui, in relazione al sinistro, siano stati avviati accertamenti burocratici o un procedimento penale contro di Lei o una delle persone assicurate, abbiamo la facoltà di rimandare la liquidazione del danno alla conclusione definitiva di tali procedimenti.

2. Indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione

Nel caso in cui sia possibile rivendicare per un sinistro un indennizzo in base a un altro contratto di assicurazione, a meno che non si tratti di una prestazione derivante dall'assicurazione contro gli incidenti in viaggio, l'altro contratto ha la precedenza sul presente contratto. Se il sinistro verrà denunciato prima a noi, provvederemo a una prestazione anticipata.

3. Conversione di costi in valuta estera

I costi insorti in valuta estera vengono convertiti, secondo il cambio del giorno in cui ci sono pervenuti i documenti giustificativi, nella valuta in quel momento valida in Austria. Come cambio del giorno per le valute scambiate vale il corso di cambio ufficiale più aggiornato, a meno che la persona assicurata non possa dimostrare di avere acquistato la valuta necessaria per saldare le fatture a un corso di cambio meno conveniente.

8. Qual è il diritto applicabile e quando cadono in prescrizione le pretese derivanti dal contratto? Per chi valgono le disposizioni?

È applicabile il diritto austriaco, purché esso non sia in contrasto con il diritto internazionale. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo 3 anni. Il computo del termine di prescrizione scatta dalla fine dell'anno nel quale si può esigere la prestazione. Qualora Lei o la persona assicurata ci presenti una richiesta di far valere un diritto, la prescrizione sarà interrotta fino al momento in cui Lei o la persona assicurata riceverà la comunicazione scritta della nostra decisione.

Tutte le disposizioni del contratto di assicurazione si applicano mutatis mutandis alle persone assicurate.

9. A cosa si deve prestare attenzione nelle comunicazioni a noi destinate?

Tutte le denunce e le dichiarazioni a noi destinate devono essere indirizzate in forma scritta (lettera, fax, e-mail, supporto dati elettronico, ecc.) alla nostra amministrazione generale o all'indirizzo indicato nell'attestato di assicurazione. La lingua del contratto è il tedesco.

Parte specifica inerente le singole assicurazioni (a seconda dell'ambito di validità dell'assicurazione selezionato)

Copertura per cancellazione e interruzione

Contiene le norme relative alla seguente copertura assicurativa:

- A: copertura per cancellazione
- B: copertura per interruzione del viaggio
- C: copertura extra per viaggio di ritorno

1. Quale somma assicurata è necessario stipulare?

L'importo della somma assicurata, alla stipula di una tariffa vincolata al prezzo del viaggio, dovrebbe corrispondere al costo

del viaggio. Se si stipula una somma assicurata inferiore, l'importo dell'indennizzo è ridotto in base alla proporzione tra somma assicurata e costo del viaggio (sottoassicurazione). In caso di stipula di una tariffa svincolata dal prezzo del viaggio, la somma assicurata sarà di € 3.000 per viaggiatore singolo e di € 7.000 per famiglie.

2. Quando si è in presenza di un sinistro?

Si è in presenza di un sinistro quando le persone assicurate o le persone a rischio sono colpite da uno degli eventi di cui al comma II di ciascuna delle lettere da A a C della sezione 4. Salvo diverse disposizioni a livello tariffario, valgono come persone a rischio:

- le persone che abbiano prenotato un viaggio insieme a Lei. Ciò non vale quando più di 6 persone, o più di 2 famiglie in caso di tariffe per famiglie, prenotino un viaggio insieme;
- i Suoi parenti e i parenti del/della Suo/a coniuge o partner; per parenti si intendono il coniuge o il compagno in un'unione di fatto, i figli, i figli adottivi, i figliastri, i minori in affidamento, i generi e le nuore, i genitori, i genitori adottivi, i genitori acquisiti, i genitori affidatari, i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti e le nipoti, le zie e gli zii;
- le persone che assistono minori o parenti non autosufficienti di una persona assicurata, che non prendono parte al viaggio;
- una persona vicina, che va indicata al momento della prenotazione del viaggio.

1. Limitazioni in caso di malattia pregressa

L'assicurazione copre il peggioramento inatteso di una patologia preesistente solo se nei 6 mesi precedenti la stipula del contratto non si sia verificato alcun ricovero ospedaliero a causa di tale patologia. Tuttavia, si è in presenza di un evento assicurato quando, nonostante il ricovero ospedaliero di una persona assicurata (ma non di una persona a rischio), al momento della stipula del contratto si possa presentare un certificato di idoneità ad intraprendere un viaggio.

2. Limitazioni in caso di reazioni psichiche

Nella misura in cui nel seguito non sia espressamente prevista una copertura assicurativa, non forniremo prestazioni per patologie che si verifichino, secondo le circostanze, come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei o in autobus, oppure paura di disordini civili, eventi bellici, eventi naturali, malattie o epidemie.

3. A cosa si deve prestare attenzione quando si annulla il viaggio? (Obblighi)

— Integrazioni alla Parte generale, comma 6 —

1. Segnalazione tempestiva

In caso di sinistro, per mantenere i costi più bassi possibili, Lei o la persona assicurata dovrete provvedere tempestivamente alla segnalazione e all'annullamento presso il servizio prenotazioni.

2. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al comma 6.5 della Parte generale.

4. Quali prestazioni ed eventi Lei ha assicurato?

A: copertura per cancellazione

I. Quali prestazioni sono incluse nella Sua copertura per cancellazione?

In caso di evento assicurato (si veda il comma II) Lei avrà diritto alle prestazioni di seguito riportate. A meno che il contratto non disponga altrimenti, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Se non pattuito diversamente, vale quanto segue: in caso di malattia inaspettata e grave, che viene trattata ambulatorialmente, la franchigia corrisponde al 20% del sinistro rimborsabile, con un importo minimo di € 25 per ogni persona assicurata o per ogni immobile. Questa franchigia viene a cadere se si rende necessario un trattamento ospedaliero con ricovero. In tutti gli altri casi, non si applica nessuna franchigia.

1. Prestazioni per costi di cancellazione

Le rimborseremo i costi di cancellazione dovuti per contratto in caso di mancato inizio del viaggio. Rientra in tali costi anche l'onorario per il servizio di mediazione fino a un importo di € 100, a patto che esso, già al momento della prenotazione del viaggio/della locazione dell'immobile, fosse stato convenuto contrattualmente, dovuto, messo in conto e

coassicurato per una somma assicurativa maggiorata dell'onorario per il servizio di mediazione.

2. Prestazioni per spese aggiuntive del viaggio di andata

In caso di inizio ritardato del viaggio, rimborseremo i costi aggiuntivi di viaggio corrispondenti alla tipologia e alla qualità originariamente prenotate. Rimboreremo i costi aggiuntivi al massimo fino all'importo dei costi di cancellazione che risulterebbero in caso di una cancellazione del viaggio.

3. Costi per il cambio di prenotazione

Se viene effettuato un cambio della prenotazione di un viaggio, rimborseremo i costi per il cambio di prenotazione fino all'importo dei costi dovuti in caso di cancellazione del viaggio. Se Lei cambia la prenotazione senza che si verifichi un sinistro fino a 42 giorni prima dell'inizio del viaggio stesso, Le rimborseremo i costi del cambio di prenotazione fino a un importo massimo di EUR 30 per persona o immobile.

4. Rimborso di supplementi per stanza singola

Lei ha prenotato una stanza doppia assieme a una persona a rischio che debba annullare il viaggio per un motivo compreso tra quelli assicurati. In questo caso, Le rimborseremo il supplemento per la camera singola fino all'importo massimo dei costi di cancellazione per una cancellazione completa e le ulteriori spese per il cambio di prenotazione o i costi pro quota per la stanza doppia attribuibili alla persona che ha cancellato il viaggio.

II. Quando si è in presenza di un evento assicurato nell'ambito della copertura per cancellazione?

La copertura assicurativa è valida quando l'inizio del viaggio prenotato o la partecipazione alla manifestazione prenotata non sia possibile o ragionevole a causa di uno degli eventi di seguito riportati.

1. Eventi assicurati per persone assicurate o persone a rischio

La copertura assicurativa è valida quando Lei abbia dovuto cancellare il Suo viaggio, modificare la prenotazione o ritardare il viaggio a causa di:

- a) grave malattia inaspettata;
- b) decesso, grave lesione dovuta a incidente, gravidanza;
- c) rottura di protesi o allentamento di articolazioni impiantate.

2. Eventi assicurati per persone assicurate

La copertura assicurativa è valida quando Lei abbia dovuto cancellare il Suo viaggio, modificare la prenotazione o ritardare il viaggio a causa di:

- a) danno consistente alla Sua proprietà, causato da incendio, rottura di tubazioni idrauliche, furto con effrazione o eventi naturali, laddove la Sua presenza nel luogo di residenza sia indispensabile; sussiste la copertura assicurativa anche quando a causa di quest'evento, il bambino assicurato non possa partire per una gita di classe o un viaggio di istruzione;
- b) presentazione dell'istanza di divorzio (in caso di separazione consensuale: istanza corrispondente) presso il tribunale competente immediatamente prima di un viaggio comune dei coniugi in questione; sussiste la copertura assicurativa anche quando a causa di quest'evento, il bambino assicurato non possa partire per una gita di classe o un viaggio di istruzione;
- c) citazione in giudizio inattesa, a condizione che il tribunale competente non accetti la Sua prenotazione di viaggio come motivo valido per il rinvio della comparizione;
- d) chiamata inattesa al servizio militare obbligatorio o per un'esercitazione militare dell'esercito federale o al servizio civile, laddove non sia possibile spostare il termine e i costi non possano essere assunti da chi sostiene le spese; non è coperto dall'assicurazione il trasferimento o il distacco di militari a contratto temporaneo o di militari di carriera;
- e) perdita del posto di lavoro a causa del licenziamento della persona assicurata da parte del datore di lavoro, senza che costei ne abbia colpa; la copertura assicurativa è valida anche nel caso in cui i Suoi genitori perdano il proprio posto di lavoro non per colpa propria, a causa di un licenziamento da parte del datore di lavoro, e in seguito a ciò Lei non possa partire per una gita scolastica; non è coperta dall'assicurazione la perdita di incarichi o l'insolvenza in caso di lavoratori autonomi;
- f) avvio di un rapporto di lavoro che interrompa una condizione di disoccupazione; condizione necessaria è

che Lei o la persona assicurata abbia comunicato la propria condizione di disoccupazione al momento della prenotazione del viaggio. Non sono assicurati né l'inizio di tirocini, programmi aziendali o formativi di qualsivoglia natura, né l'assunzione di un lavoro da parte di uno scolaro o uno studente nel corso del periodo scolastico o universitario o dopo di esso;

- g) cambiamento del posto di lavoro, laddove il periodo di viaggio assicurato sia compreso nel periodo di prova del nuovo incarico lavorativo; condizione necessaria è che il viaggio assicurato sia stato prenotato prima di venire a conoscenza del cambiamento del posto di lavoro;
- h) riduzione dell'orario di lavoro, dovuta a motivi congiunturali, con probabile riduzione dello stipendio almeno di un importo pari almeno alla regolare retribuzione mensile netta, a condizione che il datore di lavoro abbia comunicato la riduzione dell'orario di lavoro nel periodo compreso tra la stipula dell'assicurazione e l'inizio del viaggio; questa regola vale anche quando, in caso di un'assicurazione per gita scolastica o viaggio di istruzione, i genitori di uno scolaro assicurato subiscano una riduzione dell'orario di lavoro;
- i) ripetizione di un esame non superato in una scuola, università, in un istituto superiore di qualificazione professionale o in un college, per evitare il prolungamento della frequenza scolastica o del corso di studi, oppure per ottenere il titolo scolastico/universitario; condizione necessaria è che il viaggio assicurato sia stato prenotato prima della data dell'esame non superato;
- j) mancata promozione alla classe superiore in caso di gite scolastiche o viaggi di istruzione, o di mancato conseguimento della maturità in caso di prenotazione di un viaggio di maturità, o di mancato superamento di un esame finale analogo dopo un ciclo di formazione di almeno 3 anni;
- k) intolleranza ai vaccini;
- l) inabilità inaspettata a svolgere attività sportive, causata da malattia o incidente, se a causa di essa non sia possibile partecipare a una manifestazione sportiva prenotata che rappresenti il motivo principale del viaggio;
- m) incidente stradale subito con un veicolo privato mentre Lei si dirigeva al punto di partenza del Suo viaggio (aeroporto, stazione ferroviaria, porto).

B: copertura per interruzione del viaggio

I. Quali prestazioni sono incluse nella Sua copertura per interruzione del viaggio?

In caso di evento assicurato (si veda il comma II) Lei avrà diritto alle prestazioni di seguito riportate. A meno che il contratto non disponga altrimenti, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Se non pattuito diversamente, vale quanto segue: in caso di malattia inaspettata e grave, che viene trattata ambulatorialmente, la franchigia corrisponde al 20% del sinistro rimborsabile, con un importo minimo di € 25 per ogni persona assicurata o per ogni immobile. Questa franchigia viene a cadere se si rende necessario un trattamento ospedaliero con ricovero. In tutti gli altri casi, non si applica nessuna franchigia.

1. Prestazioni di viaggio non godute

- a) In caso di interruzione del viaggio entro la prima metà del periodo di viaggio assicurato, in ogni caso al massimo nei primi 8 giorni del viaggio, rimborseremo il costo del viaggio assicurato. Il giorno della partenza e quello del viaggio di ritorno si calcolano come giorni di viaggio pieni.
- b) In caso di interruzione o sospensione del viaggio saranno riscalate le prestazioni di viaggio non godute.

Se gli importi delle singole prestazioni di viaggio non sono comprovabili in modo oggettivo (ad es. in caso di viaggi all inclusive) risarciremo i giorni di viaggio non goduti. L'indennizzo viene calcolato come segue:

$$\frac{\text{Giorni di viaggio non goduti} \times \text{prezzo del viaggio}}{\text{Durata originaria del viaggio}} = \text{indennizzo}$$

Per il calcolo della durata originaria del viaggio si calcolano come giorni di viaggio pieni anche il giorno della partenza e quello del viaggio di ritorno.

2. Decesso di tutte le persone assicurate

Non rimborseremo il prezzo completo o parziale del viaggio qualora tutte le persone assicurate muoiano durante il viaggio.

II. Quando si è in presenza di un evento assicurato nell'ambito della copertura per interruzione del viaggio?

La copertura assicurativa è valida quando la conclusione del Suo viaggio o della manifestazione secondo i piani non sia possibile o ragionevole a causa di uno degli eventi di seguito riportati.

1. Eventi assicurati per persone assicurate o persone a rischio

Sussiste la copertura assicurativa

- a) in caso di grave malattia inaspettata;
- b) in caso di decesso, grave lesione dovuta a incidente, gravidanza;
- c) in caso di rottura di protesi o allentamento di articolazioni impiantate.

2. Eventi assicurati per persone assicurate

Sussiste la copertura assicurativa in caso di danno consistente alla Sua proprietà, causato da incendio, rottura di tubazioni idrauliche, furto con effrazione o eventi naturali, laddove la Sua presenza nel luogo di residenza sia indispensabile. Sussiste la copertura assicurativa anche quando, a causa di quest'evento, il bambino assicurato non possa partire per una gita di classe o un viaggio di istruzione.

C: copertura extra per viaggio di ritorno

I. Quali prestazioni sono incluse nella Sua copertura extra per viaggio di ritorno?

In caso di evento assicurato (si veda il comma II) Lei avrà diritto alle prestazioni di seguito riportate. A meno che il contratto non disponga altrimenti, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

1. Prestazioni per costi per il viaggio di ritorno in caso di interruzione del viaggio

Se Lei ha prenotato un viaggio organizzato o una crociera, rimborseremo le spese di trasporto necessarie affinché Lei possa raggiungere il Suo gruppo di viaggio dal luogo in cui ha dovuto interrompere il viaggio, in ogni caso al massimo fino al valore dell'ulteriore prestazione di viaggio non utilizzata. Sono tuttavia escluse tutte le richieste di risarcimento da parte di imprese di trasporto dovute a deviazioni non previste dall'itinerario di viaggio causate dalla persona assicurata (ad es. atterraggi di emergenza).

2. Prestazioni per spese di soggiorno aggiuntive

Le rimborseremo i costi aggiuntivi di vitto e alloggio per il prolungamento strettamente necessario del soggiorno, secondo la tipologia e la classe delle prestazioni di viaggio prenotate, fino all'importo della somma assicurata.

3. Prestazioni per spese aggiuntive per il viaggio di ritorno

Le rimborseremo le spese aggiuntive sostenute e comprovabili per il viaggio di ritorno (ad esclusione delle spese per il rimpatrio della salma in caso di decesso), insieme alle ulteriori spese supplementari indirette derivanti, ad es. spese di vitto e alloggio (ad esclusione delle spese mediche). Ai fini del rimborso dei suddetti costi, si farà riferimento alla qualità del viaggio prenotato. Nel caso in cui, diversamente dal viaggio prenotato, sia necessario un viaggio di ritorno in aereo, rimborseremo solo le spese per un posto a sedere nella classe di volo economica. Sono tuttavia escluse tutte le richieste di risarcimento da parte di imprese di trasporto dovute a deviazioni non previste dall'itinerario di viaggio, che sono causate dalla persona assicurata (ad es. atterraggi di emergenza).

II. Quando si è in presenza di un evento assicurato nell'ambito della copertura extra per viaggio di ritorno?

La copertura assicurativa è valida quando la prosecuzione secondo i piani o la conclusione del viaggio prenotato o della manifestazione non sia possibile o ragionevole a causa di uno degli eventi di seguito riportati.

1. Eventi assicurati per persone assicurate o persone a rischio

Sussiste la copertura assicurativa se Lei non è in grado di proseguire secondo i piani o di concludere il Suo viaggio in seguito a:

- a) grave malattia inaspettata;
- b) decesso, grave lesione dovuta a incidente, gravidanza;

- c) rottura di protesi o allentamento di articolazioni impiantate;

2. Eventi assicurati per persone assicurate

Sussiste la copertura assicurativa quando

- a) Lei non sia in grado di proseguire secondo i piani o di concludere il Suo viaggio in seguito a un danno consistente alla Sua proprietà, causato da incendio, rottura di tubazioni idrauliche, furto con effrazione o eventi naturali, laddove la Sua presenza nel luogo di residenza sia indispensabile; sussiste la copertura assicurativa anche quando a causa di quest'evento, il bambino assicurato non possa partire per una gita di classe o un viaggio di istruzione;
- b) a causa di una catastrofe o di un evento naturale (valanga, frana, inondazione, terremoto, ciclone) presso la Sua località di vacanza, venga ritardato il Suo viaggio di rientro.

Assicurazione bagagli

1. Quando si è in presenza di un sinistro?

Sussiste la copertura assicurativa se il Suo bagaglio viene colpito da un evento assicurato. Erogheremo una prestazione che non supera la somma assicurata e il limite di risarcimento. Più eventi assicurati concorrenti valgono come un unico sinistro e non comportano un aumento della prestazione di risarcimento. Sussiste un evento assicurato quando

- il bagaglio affidato venga smarrito, distrutto o danneggiato mentre si trova sotto la tutela dell'impresa di trasporti, dell'azienda alberghiera o di un servizio di deposito bagagli;
- il bagaglio affidato non raggiunga il luogo di destinazione il giorno stesso del Suo arrivo (superamento del termine di consegna);
- il bagaglio venga smarrito, distrutto o danneggiato nel corso del resto del viaggio in seguito a
 - reati da parte di terzi. Questi ultimi comprendono furto, furto con effrazione, rapina, estorsione e danneggiamento intenzionale di oggetti;
 - un incidente del mezzo di trasporto (ad es. incidente stradale);
 - incendio, fulmine, esplosione, inondazione, tempesta, valanga, terremoto o slavina.

2. Quali beni copre la Sua assicurazione bagagli?

- Sono assicurati gli oggetti personali facenti parte dell'occorrenza che si porta con sé in viaggio, nonché regali e souvenir acquistati durante il viaggio stesso. Gli oggetti solitamente portati con sé solo per scopi lavorativi, o acquistati durante il viaggio, non sono assicurati.
- Le attrezzature sportive, con i relativi accessori (tuttavia esclusi i motori), sono assicurate solo ove non vengano utilizzate secondo la destinazione d'uso prevista.
- Sono assicurati anche gli oggetti di valore. Per oggetti di valore si intendono pellicce, gioielli, oggetti in metalli preziosi, apparecchi fotografici e videocamere, dispositivi di elaborazione elettronica dei dati (EDP) e dispositivi elettronici di comunicazione e intrattenimento, con i relativi accessori. Tuttavia, i gioielli e gli oggetti in metalli preziosi indicati nei punti da c) ad e) sono assicurati solo ove essi siano stati inoltre collocati in un contenitore chiuso, che garantisca una maggior sicurezza anche contro la sottrazione del contenitore stesso. Gli oggetti di valore sono assicurati solo nella misura in cui
 - vengano portati o usati in modo conforme alla loro destinazione d'uso oppure
 - vengano portati sotto custodia personale e custoditi in modo sicuro oppure
 - si trovino in un locale regolarmente chiuso di un edificio o di una nave passeggeri oppure
 - siano stati affidati in custodia alla direzione del campeggio oppure
 - si trovino, in posizione inaccessibile, dentro un camper o una roulotte regolarmente messi in sicurezza tramite una chiusura o in un autoveicolo ben chiuso e messo in sicurezza tramite una chiusura, all'interno di un campeggio ufficiale.

3. Quali prestazioni sono incluse nella Sua assicurazione bagagli?

In caso di sinistro (**si veda il comma 1; per le limitazioni si veda il comma 5**) Lei avrà diritto a un indennizzo fino all'importo della somma assicurativa. Viene rimborsato:

- in caso di oggetti distrutti o smarriti, il valore attuale. Per valore attuale si intende il prezzo d'acquisto diminuito dell'importo corrispondente allo stato attuale degli oggetti assicurati (tenendo conto di età, consumo, utilizzo, ecc.); Dietro presentazione della ricevuta d'acquisto, rinunceremo alla detrazione della differenza rispetto al valore attuale ove gli oggetti abbiano al momento del sinistro un'età inferiore a 6 mesi. Per gli oggetti più vecchi calcoleremo per il primo anno di età una detrazione del valore pari al 20% del prezzo d'acquisto e per ciascun altro anno iniziato una detrazione del 10%. In assenza di ricevute d'acquisto, ci riserveremo di detrarre un valore aggiuntivo pari al 10% del prezzo d'acquisto;
- per oggetti danneggiati e che necessitino di riparazioni, ci assumeremo le spese di riparazione necessarie ed eventualmente una perdita permanente del valore, in ogni caso al massimo pari al valore attuale;
- in caso di film, supporti fotografici, audio e dati, il valore materiale;
- in caso di carte d'identità, passaporti, documenti di vetture e altri documenti di identità, vengono rimborsate le tasse ufficiali.

4. Quali limitazioni di risarcimento sono da considerare?

Ove non pattuito altrimenti, la prestazione di indennizzo per le singole persone è limitata a € 2.000 e per le famiglie a € 4.000. Fino a questi massimali, e nella misura in cui non sia stato preso un accordo diverso, per ogni sinistro erogheremo i seguenti indennizzi:

- in caso di pellicce, gioielli, oggetti in metallo prezioso, macchine fotografiche e videocamere, fino a € 1.000,- per singole persone e fino a € 2.000 per famiglie;
- in caso di occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici, fino a € 250 per singole persone e famiglie;
- in caso di attrezzatura da golf e immersioni, biciclette, con i rispettivi accessori, fino a € 500 per singole persone e famiglie;
- in caso di tavole da surf, attrezzature per kitesurfing, con i rispettivi accessori, fino a € 500 per singole persone e famiglie;
- in caso di strumenti musicali con i rispettivi accessori (se portati con sé per scopi privati), fino a € 250 per singole persone e famiglie;
- in caso di apparecchiature EDP e di dispositivi di comunicazione e intrattenimento mobili con i rispettivi accessori, fino a € 250 per singole persone e famiglie;
- in caso di acquisti sostitutivi dovuti a ritardi nei termini di consegna, fino a € 250 per singole persone e famiglie.

5. Quali limitazioni della copertura assicurativa sono da tenere presenti?

1. Limitazioni riguardanti autoveicoli e natanti

Per danni a bagagli contenuti in autoveicoli/rimorchi/imbarcazioni da diporto causati da reati da parte di terzi, forniremo la prestazione solo qualora il bagaglio non sia accessibile e si trovi in un vano interno o portabagagli ben chiuso e assicurato da chiusura, (in caso di imbarcazioni da diporto: cabina o cassa da imballaggio), oppure in portabagagli esterni saldamente assicurati al mezzo. Non presteremo in tal caso alcun indennizzo per gli oggetti di valore indicati al comma 2.3.

Per sorveglianza si intende soltanto la presenza costante di una persona assicurata o di una persona di fiducia da essa incaricata in prossimità dell'oggetto da custodire, tuttavia non la vigilanza di un luogo all'aperto di utilizzo collettivo (parcheggio, porto, ecc.).

La prestazione viene erogata unicamente ove sia possibile dimostrare che il danno sia avvenuto di giorno, tra le ore 6:00 e le ore 22:00, oppure durante un'interruzione del viaggio non superiore a 2 ore.

2. Limitazioni in campeggio

La copertura assicurativa per danni al bagaglio durante un soggiorno in campeggio causati da reati commessi da terzi è

valida solo in caso di soggiorno in **campeggi ufficiali** (gestiti da autorità pubbliche, associazioni o imprese private).

Nel caso in cui gli oggetti siano stati lasciati **incustoditi** (ai sensi della definizione di cui al comma 5.1) in tenda, la copertura assicurativa per danni causati da reati commessi da terzi è valida solo ove sia dimostrabile che il danno sia avvenuto di giorno, tra le ore 6:00 e le ore 22:00, e che la tenda fosse chiusa.

Gli oggetti di valore non sono coperti dall'assicurazione se lasciati in una tenda incustodita. Indennizzeremo gli oggetti citati solo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.1 o qualora gli oggetti fossero stati affidati in custodia alla direzione del campeggio o si trovassero, in posizione inaccessibile, in un camper/una roulotte regolarmente messi in sicurezza tramite una chiusura o in un autoveicolo ben chiuso e messo in sicurezza tramite una chiusura, all'interno di un campeggio ufficiale.

3. Danni dovuti a smarrimento

Non concediamo alcuna copertura assicurativa per danni causati dallo smarrimento o dalla dimenticanza di oggetti.

4. Danni dovuti all'usura

Non sono assicurati i danni causati dalla condizione naturale o carente dei beni assicurati (ad es. logorio o usura).

6. A cosa si deve prestare attenzione in caso di danneggiamento del bagaglio? (Obblighi)

— Integrazioni alla Parte generale, comma 6 —

1. Garanzia per richieste di risarcimento nei confronti di terzi

I danni a un bagaglio affidato in custodia a terzi e i danni derivanti da una consegna del bagaglio fuori dai termini stabiliti vanno denunciati tempestivamente al soggetto incaricato del trasporto, che dovrà rilasciare una certificazione scritta della denuncia. A tale riguardo richiediamo un'attestazione. In caso di danni non riconoscibili esteriormente, dopo averli notati Lei dovrà sollecitare tempestivamente la relativa impresa, nel rispetto del termine pertinente di reclamo ma non superando i 7 giorni, a prendere visione del danno e a certificarlo.

2. Denuncia alla polizia

I danni causati da reati commessi da terzi o da incendio vanno **tempestivamente** denunciati, dietro presentazione di un elenco completo di tutti gli oggetti interessati dal sinistro, al distretto di polizia competente, che dovrà rilasciare una certificazione scritta della denuncia. L'elenco degli oggetti interessati dal sinistro, da presentare alla polizia, va compilato in modo particolareggiato e deve contenere anche informazioni sul momento e sul prezzo di acquisto dei singoli oggetti. A tale riguardo richiediamo il verbale di polizia completo.

3. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al comma 6.5 della Parte generale.

Assicurazione contro gli infortuni in viaggio

1. Quali prestazioni sono incluse nella Sua assicurazione contro gli infortuni in viaggio?

In caso di sinistro (**si veda il comma 2; per le limitazioni si veda il comma 3**) sono garantite le seguenti prestazioni fino all'importo di € 5.000.

Se per la persona assicurata con il gruppo assicurativo HanseMerkur sono presenti più assicurazioni contro gli incidenti, il pagamento delle spese conseguenti può essere preteso sulla base di uno solo di tali contratti. Se la persona assicurata ha subito un incidente coperto dal contratto assicurativo, risarciremo, fino all'importo della somma convenuta per contratto, le spese insorte per

1. interventi di ricerca, soccorso o salvataggio da parte di enti di soccorso pubblici o privati, a condizione che per essi vengano messe in conto le tariffe usuali;
2. trasporto del ferito all'ospedale più vicino o in una clinica specializzata, quando ciò sia necessario dal punto di vista sanitario e sia stato prescritto da un medico;
3. spese aggiuntive per il rientro del ferito al proprio luogo di residenza, quando tali oneri aggiuntivi siano da ricondurre a prescrizioni mediche o fossero inevitabili per il tipo di lesione subita;

4. trasporto all'ultimo luogo di residenza in caso di decesso;
5. interventi di cui al comma 1 nel caso in cui Lei non abbia subito alcun sinistro, ma ve ne fosse un'immediata minaccia o se esso fosse da temere in base alle circostanze concrete.

2. Quando si è in presenza di un sinistro?

1. Danno alla salute causato da un sinistro

Si è in presenza di un sinistro quando la persona assicurata subisce involontariamente un danno alla salute determinato da un evento esterno che abbia effetti sul suo corpo (incidente). Per esteso, la copertura assicurativa si applica anche a danni alla salute tipicamente legati alle immersioni subacquee, come ad es. la sindrome di Caisson o lesioni del timpano, senza che si sia necessariamente verificato un sinistro, ovvero un evento esterno improvviso che abbia effetti sul corpo.

2. Strappi e rottura di legamenti

Si è in presenza di un sinistro anche quando, a causa di uno sforzo fisico superiore al normale su arti o sulla colonna vertebrale, si sloghi un'articolazione, oppure si strappino o lacerino muscoli, tendini, legamenti o capsule articolari.

3. Annergamento o soffocamento

Come incidente, ai sensi del comma 2.1, vale anche la morte per annergamento o soffocamento durante immersioni subacquee.

3. Quali limitazioni della copertura assicurativa sono da tenere presenti?

1. In quali casi non viene erogata una prestazione?

Non eroghiamo prestazioni per

- a) incidenti dovuti a disturbi mentali o della coscienza, anche quando essi siano provocati da ebbrezza etilica o consumo di droghe o da ictus, attacchi epilettici o altre convulsioni che interessino l'intero corpo della persona assicurata. In ogni caso, la copertura assicurativa è prevista quando tali disturbi o attacchi siano provocati da un incidente coperto dal presente contratto, ovvero
- b) incidenti in cui incorra la persona assicurata per aver commesso o causato intenzionalmente un reato;
- c) incidenti direttamente o indirettamente causati da atti bellici o di guerra civile o connessi ad attacchi terroristici. In ogni caso, la copertura assicurativa è prevista se la persona assicurata è stata colpita, inaspettatamente, da eventi bellici o di guerra civile durante un viaggio all'estero. Tuttavia, questa estensione della copertura assicurativa non vale per viaggi in (o attraverso) Stati sul cui territorio nazionale, al momento dell'inizio del viaggio, sia già presente una situazione di guerra o guerra civile. Analogamente, la copertura non si applica in caso di partecipazione attiva a guerra o guerra civile, né in caso di incidenti causati da armi atomiche, batteriologiche o chimiche;
- d) incidenti occorsi alla persona assicurata in qualità di pilota di velivolo (anche da diporto sportivo), nella misura in cui essa necessiti di un'autorizzazione a riguardo ai sensi del diritto austriaco, o in qualità di altro membro dell'equipaggio di un velivolo, laddove tali incidenti abbiano una relazione causale con il funzionamento del velivolo;
- e) incidenti subiti dalla persona assicurata in un'attività da svolgere con l'aiuto di un velivolo;
- f) incidenti subiti dalla persona assicurata nell'utilizzo di veicoli spaziali; in ogni caso, la copertura assicurativa è valida in qualità di passeggero di una compagnia aerea;
- g) incidenti in cui incorra la persona assicurata per aver partecipato come pilota, copilota o passeggero di un autoveicolo a manifestazioni motoristiche, inclusi i relativi giri di prova, nelle quali si punti al raggiungimento di massime velocità;
- h) incidenti direttamente o indirettamente causati da energia atomica;
- i) incidenti in cui incorra la persona assicurata nell'esercizio di un'attività manuale professionale o durante il servizio militare;
- j) danni alla salute causati da radiazioni o danni alla salute causati da misure terapeutiche o interventi sul corpo della persona assicurata; in ogni caso, la copertura assicurativa è prevista quando le misure terapeutiche o gli interventi, anche radiodiagnostici o radioterapeutici,

siano stati resi necessari da un incidente coperto dal presente contratto;

- k) danni alla salute provocati da infezioni; essi sono esclusi anche quando siano causati da punture o morsi di insetti o da altre lesioni di poco conto alla cute o alle mucose, in conseguenza delle quali l'organismo sia immediatamente o successivamente attaccato da agenti patogeni; in ogni caso, la copertura assicurativa è prevista per i casi di rabbia o tetano e per infezioni in seguito alle quali l'organismo sia attaccato da agenti patogeni per lesioni accidentali non escluse dalla prima frase; per infezioni causate da misure terapeutiche o interventi, la copertura assicurativa è prevista qualora le misure terapeutiche o gli interventi, anche radiodiagnostici o radioterapeutici, siano stati resi necessari da un incidente coperto dal presente contratto;
- l) ernia addominale o inguinale; in ogni caso, la copertura assicurativa è prevista quando tali patologie siano insorte a causa di azioni violente esterne coperte dal presente contratto;
- m) danni ai dischi intervertebrali ed emorragie di organi interni o cerebrali; in ogni caso, la copertura assicurativa è prevista quando la causa principale sia un evento di sinistro coperto dal presente contratto;
- n) disturbi patologici dovuti a reazioni psichiche, indipendentemente dalla causa delle stesse;
- o) intossicazioni causate dall'assunzione di sostanze solide o liquide per via orale.

2. Che effetti hanno malattie o malanni?

Se al danno alla salute provocato da un sinistro o alle conseguenze di tale danno hanno contribuito malattie o malanni, la prestazione sarà ridotta in proporzione corrispondente alla quota della malattia o del malanno, ove tale quota corrisponda almeno al 25%. Se al danno alla salute provocato da un incidente o alle conseguenze di tale danno hanno contribuito malattie o malanni, decadrà ogni diritto alla prestazione qualora tale quota corrisponda a più del 50%.

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di danno da incidente in viaggio? (Obblighi)

— Integrazioni alla Parte generale, comma 6 —

1. Consulto immediato di un medico

In seguito a un incidente che determini presumibilmente un obbligo di prestazione, è necessario consultare immediatamente un medico. La persona assicurata deve osservare le prescrizioni mediche e ridurre per il resto il più possibile le conseguenze dell'incidente.

2. Visita da parte di medici da noi incaricati

La persona assicurata deve farsi visitare dai medici da noi incaricati. Le spese necessarie, incluso un eventuale mancato guadagno da ciò derivante, saranno sostenute da noi.

3. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al comma 6.5 della Parte generale.

Assicurazione sanitaria di viaggio

1. Quali prestazioni sono incluse nella Sua assicurazione sanitaria di viaggio?

In caso di sinistro (**si veda il comma 2; per le limitazioni si veda il comma 3**) Lei avrà diritto alle prestazioni di seguito riportate. Previa detrazione della franchigia, saranno riscalate in misura illimitata le spese locali nella valuta ufficiale del Paese di soggiorno, salvo non venga indicato qui di seguito un altro importo. La franchigia è regolamentata come segue:

In presenza di un'assicurazione di previdenza sociale o privata relativa alle prestazioni, Lei dovrà far valere le Sue richieste prima nei confronti di tale assicurazione. Nel caso in cui Lei ometta di farlo, o qualora tale assicurazione non fornisca alcuna prestazione, la nostra prestazione sostitutiva sarà ridotta del 20%.

1. Servizi di informazione

In caso di malattia o incidente, forniremo su richiesta informazioni sulle opzioni di trattamento medico della persona assicurata attraverso il nostro servizio per chiamate di

emergenza. Se possibile, nomineremo un medico che parli italiano o inglese.

2. Costi per trattamenti medici all'estero

In caso di sinistro, Le rimborseremo i costi di un trattamento medico. Ai sensi delle presenti condizioni, per trattamenti medici si intendono (qualora siano necessari dal punto di vista sanitario):

- trattamenti medici ambulatoriali, inclusi quelli provocati e resi clinicamente necessari dalla presenza di disturbi in gravidanza, parti prima del termine della 36^a settimana di gestazione (parto pre-termine), trattamenti per aborti e interruzioni di gravidanza clinicamente necessarie;
- trattamenti odontoiatrici conservativi allo scopo di alleviare il dolore, comprese otturazioni semplici e riparazioni di protesi dentaria esistente, purché eseguite o prescritte da un dentista;
- trattamenti non procrastinabili con ricovero ospedaliero, a condizione che essi avvengano in una struttura generalmente riconosciuta come ospedale nel paese di soggiorno, che sia sotto costante direzione medica, disponga di sufficienti possibilità diagnostiche e terapeutiche ed esegua anamnesi; i costi sono limitati a € 300.000 per ogni sinistro;
- medicinali e materiali di medicazione prescritti da un medico (non valgono come medicinali, anche ove siano prescritti da un medico, integratori alimentari, ricostituenti e preparazioni cosmetiche);
- radioterapia, fototerapia e altri trattamenti fisici prescritti da un medico;
- massaggi, impacchi medicali, inalazioni e ginnastica medica prescritti da un medico;
- presidi sanitari prescritti da un medico, che si rendano necessari per la prima volta in conseguenza di un incidente e servano al trattamento delle sue conseguenze;
- radiodiagnostica;
- interventi chirurgici non procrastinabili;
- trasporto del malato nell'ospedale idoneo più vicino per il trattamento con ricovero e trasporto di ritorno presso l'alloggio.

3. Dichiarazione di assunzione dei costi nei confronti di ospedali

- In caso di un sinistro, tramite il nostro servizio per chiamate di emergenza forniremo, su richiesta, una garanzia di assunzione dei costi nei confronti dell'ospedale. Condizione necessaria a tal fine è la presentazione di una copia del documento di identità o del passaporto della persona assicurata al nostro servizio per chiamate di emergenza.
- Qualora non sussista l'obbligo di prestazione da parte della nostra assicurazione sanitaria di viaggio, di un'altra assicurazione di malattia privata o di un'assicurazione di malattia obbligatoria, la garanzia di assunzione dei costi viene fornita fino all'importo di € 15.000 in forma di prestito concesso alla persona assicurata. Gli importi da noi anticipati dovranno essere rimborsati dal contraente dell'assicurazione o dalla persona assicurata entro un mese dall'emissione della fattura.

4. Prestazioni aggiuntive all'estero

Nel caso in cui l'insorgere di una malattia durante il soggiorno all'estero renda necessario un trattamento sanitario oltre il termine di scadenza della copertura assicurativa, poiché il viaggio non sia possibile per dimostrata inidoneità della persona ad essere trasportata, nell'ambito delle presenti condizioni sussiste l'obbligo di prestazione (incluso un trasporto di ritorno resosi eventualmente necessario) fino al recupero dell'idoneità ad essere trasportato.

5. Prestazioni assicurative per neonati

In caso di parto durante il viaggio ci assumeremo anche le spese per il necessario trattamento sanitario del neonato all'estero.

6. Costi di trasferimento del malato, rimpatrio della salma e funerali

- Rimborsereemo i costi aggiuntivi per un trasferimento del malato all'ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza della persona assicurata, qualora il trasporto di ritorno sia sensato e sostenibile dal punto di vista medico, in treno, autobus, veicolo di soccorso o aereo a seconda delle condizioni dell'assicurato. La valutazione sulla sensatezza dal punto di vista medico di un trasferimento

sarà a cura di un consulente medico dell'assicuratore, in accordo con il medico curante nel paese di soggiorno.

- b) Sosterremo anche i costi per un accompagnatore, all'occorrenza per un accompagnamento medico, ove l'accompagnamento sia richiesto dal punto di vista sanitario, ordinato dalle autorità o prescritto dall'impresa di trasporto. I costi sono limitati a € 2.500 per ogni sinistro.
- c) Saranno rimborsati anche i costi aggiuntivi per il trasferimento al più vicino ospedale del luogo di residenza della persona assicurata, a condizione che
 - secondo la prognosi del medico curante, il trattamento della malattia all'estero duri presumibilmente più di 10 giorni e
 - i costi presumibili del trattamento sanitario all'estero superino quelli del trasporto di ritorno.
- d) Saranno rimborsati anche i costi per un funerale all'estero, fino all'importo delle spese che avrebbe supposto un rimpatrio della salma, o i costi aggiuntivi necessari insorti, in caso di decesso di una persona assicurata, per il rimpatrio della salma nel luogo di residenza.
- e) Rimborseremo altresì le spese necessarie documentate per il viaggio di una persona incaricata dalla persona assicurata verso il luogo di soggiorno e ritorno al luogo di residenza della persona assicurata, ove quest'ultima, a causa di un sinistro, necessita di una persona addetta all'assistenza che riporti a casa i suoi figli minori viaggianti al seguito.

7. Costi aggiuntivi per il viaggio di rimpatrio in seguito a ricovero ospedaliero

Nel caso in cui Lei sia costretto a ritardare il rientro dal viaggio a causa di un ricovero ospedaliero, rimborseremo i costi aggiuntivi sostenuti e dimostrabili per il viaggio di rimpatrio e gli ulteriori costi supplementari indiretti da ciò derivanti, ad es. i costi di pernottamento e di vitto (ad esclusione delle spese mediche). Ai fini del rimborso dei suddetti costi, si farà riferimento alla qualità del viaggio prenotato. Nel caso in cui, diversamente dal viaggio prenotato, sia necessario un viaggio di ritorno in aereo, rimborseremo solo le spese per un posto a sedere nella classe di volo economica.

Nel caso in cui Lei interrompa il Suo viaggio, anche in assenza di una necessità medica, dopo un ricovero ospedaliero di almeno 3 giorni, organizzeremo il Suo viaggio di ritorno, in treno, autobus, veicolo di soccorso o aereo a seconda della Sua idoneità a viaggiare, all'occorrenza con accompagnamento medico (in ogni caso non tramite aeroambulanza) e sosterremo gli ulteriori costi per il viaggio di rimpatrio.

8. Invio di farmaci

Qualora la persona assicurata necessiti di farmaci con prescrizione medica che siano stati smarriti in viaggio, in accordo con il medico di famiglia della persona assicurata ci faremo carico dell'acquisto di preparati sostitutivi e del loro invio alla persona assicurata. I costi dei preparati sostitutivi dovranno essere a noi rimborsati dalla persona assicurata entro un mese dalla conclusione del viaggio.

9. Scambio di informazioni tra medico di famiglia e medico curante

Qualora la persona assicurata debba essere ricoverata e curata in un ospedale a causa di malattia o delle conseguenze di un incidente, metteremo in contatto tramite il nostro servizio per chiamate di emergenza un medico da noi incaricato, il medico di famiglia della persona assicurata e i medici curanti dell'ospedale, occupandoci della trasmissione di informazioni tra i medici coinvolti durante il ricovero ospedaliero. Su richiesta, ci occuperemo di fornire informazioni ai parenti.

10. Rimborso delle spese ospedaliere

Per i viaggi all'estero, in caso di necessità di un trattamento medico con ricovero a causa di malattia o lesione verificatasi durante il viaggio all'estero, le persone assicurate riceveranno a scelta, invece di prestazioni di rimborso dei costi per il trattamento con ricovero, un'indennità per spese ospedaliere per un massimo di 30 giorni, ammontante a € 50 al giorno, a partire dall'inizio del trattamento. Il diritto di scegliere tra le due opzioni va esercitato immediatamente all'inizio del ricovero.

11. Spese alberghiere

In caso di ricovero ospedaliero, rimborseremo all'assicurato i costi aggiuntivi di pernottamento sostenuti a causa dell'organizzazione di un trasporto del malato o di un rimpatrio della salma. Se il soggiorno prenotato viene sospeso o prolungato a causa di un ricovero ospedaliero dell'assicurato, rimborseremo i costi di pernottamento aggiuntivi. I costi sono limitati a un importo di € 2.500 e vengono rimborsati per un massimo di 10 giorni.

2. Quando si è in presenza di un sinistro?

1. Malattia o incidente

Si definisce sinistro il trattamento medico necessario per una persona assicurata a causa di malattia o conseguenze di un incidente. Il sinistro inizia con il trattamento sanitario e termina con il venir meno della necessità di trattamento sulla base di un parere medico. Quando il trattamento sanitario di una malattia o delle conseguenze di un incidente si protrae per cause indipendenti da quelle fino a tal momento trattate, sussiste un nuovo caso di sinistro. Come sinistro valgono anche i trattamenti necessari dal punto di vista medico a causa di disturbi in gravidanza, parti prematuri fino alla 36^a settimana di gestazione, aborti, interruzioni di gravidanza necessarie dal punto di vista medico e decesso.

2. Libertà di scelta tra medici titolari di studio medico

All'estero, la persona assicurata è libera di scegliere tra i medici e i dentisti abilitati e autorizzati a praticare la professione medica nel paese di soggiorno, a condizione che questi fatturino secondo le tariffe ufficiali in vigore al momento per medici e dentisti (laddove disponibili) o secondo le tariffe del luogo.

3. Metodi di trattamento assicurati

Nell'ambito di validità del contratto forniamo prestazioni per metodi di analisi e trattamento e per farmaci prevalentemente riconosciuti dalla medicina classica. Inoltre, forniamo prestazioni per metodi e farmaci che abbiano garantito pari risultati positivi nella pratica o a cui si sia fatto ricorso per la mancata disponibilità di metodi o farmaci della medicina classica. Tuttavia, potremo ridurre l'entità delle nostre prestazioni all'importo che sarebbe risultato dall'impiego di metodi o farmaci della medicina classica, se fossero stati disponibili.

3. Quali limitazioni della copertura assicurativa sono da tenere presenti?

1. Limitazioni della prestazione

- a) Qualora un trattamento sanitario superi la misura necessaria dal punto di vista medico o qualora i costi di un trattamento sanitario superino la misura usuale in loco, avremo la facoltà di ridurre le prestazioni a un importo adeguato.
- b) In presenza di un diritto a prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o della previdenza sociale o dell'assistenza sanitaria obbligatoria o della previdenza infortuni, avremo la facoltà di detrarre le prestazioni di legge dalle prestazioni assicurative, fatto salvo il diritto al pagamento delle spese ospedaliere.

2. Esonero dalle prestazioni

Non eroghiamo prestazioni per

- a) trattamenti svolti all'estero in quanto unica ragione o una delle ragioni dell'inizio del viaggio;
- b) trattamenti dei quali, al momento dell'inizio del viaggio, si sapesse con certezza che dovevano essere eseguiti in caso di svolgimento del viaggio secondo i piani, a meno che il viaggio non fosse stato intrapreso a causa della morte del coniuge o di un altro parente di primo grado;
- c) trattamenti termali o in casa di cura e programmi di riabilitazione, a meno che tali trattamenti non siano conseguenza di cure con ricovero ospedaliero assicurato per grave ictus, grave infarto o grave patologia dell'apparato scheletrico (operazioni a dischi intervertebrali, endoprotesi alle anche), servano ad abbreviare il ricovero nella struttura di cura per malattie acute e le prestazioni siano state accettate per iscritto dall'assicuratore prima dell'inizio del trattamento;
- d) programmi di disintossicazione, incluse cure disintossicanti;
- e) trattamento terapeutico ambulatoriale in una struttura o località termale; la limitazione decade qualora il

trattamento terapeutico si renda necessario per un incidente che si verifica sul posto; in caso di malattia, la limitazione decade quando l'assicurato abbia soggiornato nella struttura o località termale solo transitoriamente e non a scopo di cura;

- f) presidi medici, anche se prescritti da un medico, ove si rendano necessari per la prima volta non esclusivamente a conseguenza di un incidente e non servano esclusivamente al trattamento diretto delle sue conseguenze;
- g) trattamenti da parte di coniugi, genitori o figli o di persone con le quali la persona assicurata conviva nell'ambito della propria famiglia o della famiglia ospitante, laddove le spese materiali dimostrabili saranno rimborsate in base alla tariffa;
- h) trattamento o sistemazione per malattia cronica, necessità di cure o presa in custodia;
- i) ipnosi, trattamento di psicoanalisi e psicoterapia;
- j) protesi dentarie, denti a perno, otturazioni, incapsulamenti, trattamenti ortodontici, prestazioni di profilassi, bite per bruxismo e stecche, prestazioni di analisi e terapie funzionali e prestazioni di implantologia ortodontica;
- k) trattamento di infezioni da HIV e loro conseguenze;
- l) terapie di immunizzazione o check-up;
- m) trattamenti per disturbi e/o danni agli organi riproduttivi;
- n) donazioni di organi e loro conseguenze.

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di malattia?

(Obblighi)

— Integrazioni alla Parte generale, comma 6 —

1. Contatto tempestivo

In caso di ricovero per trattamento ospedaliero e prima dell'avvio di procedure diagnostiche e terapeutiche, Lei (o la persona assicurata) dovrà contattare immediatamente il nostro servizio di assistenza per emergenze attivo in tutto il mondo.

2. Consenso al trasporto di ritorno

Nel caso in cui raccomandiamo il trasporto di ritorno a seconda del tipo di malattia e della relativa necessità di trattamento, Lei o la persona assicurata dovrà prestare consenso al trasporto di ritorno al luogo di residenza o nell'ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza, purché si sia in condizione di essere trasportati.

3. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al comma 6.5 della Parte generale.

Assicurazione di assistenza in viaggio

1. Quali sono le prestazioni incluse nella Sua assicurazione di assistenza in viaggio?

In caso di sinistro (si veda il comma 2) sono garantite le seguenti prestazioni.

1. Azioni penali

Nel caso in cui la persona assicurata venga arrestata o minacciata di arresto, forniremo aiuto per l'assunzione di un avvocato e/o di un interprete. Anticipiamo le spese giudiziali, legali e di interpretariato che sorgono in questo contesto, in forma di prestito, fino a un importo di € 3.000. Inoltre, anticipiamo in forma di prestito la cauzione eventualmente richiesta dalle autorità fino a un importo di € 13.000. Il contraente dell'assicurazione e/o la persona assicurata dovrà rimborsarci tempestivamente gli importi anticipati (prestiti) dopo che saranno stati restituiti dall'autorità o dal tribunale, tuttavia al più tardi entro 3 mesi dal pagamento.

2. Rapimento della persona assicurata

In caso di rapimento della persona assicurata o degli accompagnatori di viaggio della persona assicurata, concediamo un prestito fino a € 10.000 per ogni persona assicurata. Condizione necessaria per la concessione del prestito è la presentazione di una copia del documento di identità o del passaporto della persona assicurata al nostro servizio per chiamate di emergenza. Questo prestito dovrà esserci restituito in un'unica soluzione entro un mese dalla conclusione del viaggio.

3. Appello per rintracciare il viaggiatore

Se non è possibile raggiungere la persona assicurata nel corso del viaggio, ci occuperemo di effettuare un appello per rintracciare il viaggiatore (ad es. attraverso la radio), assumendoci i relativi costi.

4. Assistenza di figli minori al seguito

In via aggiuntiva, organizziamo e paghiamo l'accudimento del figlio minore che deve proseguire da solo o interrompere il viaggio, a condizione che tutte le persone accidenti il minore o la sola persona accidenti il minore, che partecipa al viaggio, non possano concludere il viaggio secondo i piani a causa di decesso, incidente grave o malattia grave inaspettata.

5. Perdita di strumenti di pagamento per il viaggio

Nel caso in cui la persona assicurata si trovi in condizioni di necessità finanziaria a causa della perdita dei propri strumenti di pagamento del viaggio in seguito a furto, rapina o smarrimento di altro genere, La metteremo in contatto con la banca di fiducia tramite il nostro servizio per chiamate di emergenza. Se necessario, forniremo aiuto per il trasferimento di un importo messo a disposizione dalla banca di fiducia alla persona assicurata. Qualora non sia possibile stabilire un contatto con la banca di fiducia entro 24 ore, attraverso il nostro servizio per chiamate di emergenza metteremo a disposizione della persona assicurata un prestito fino a un importo di € 1.500, dietro presentazione di una copia del documento d'identità personale o del passaporto. Il prestito dovrà esserci restituito in un'unica soluzione entro un mese dalla conclusione del viaggio.

6. Smarrimento di carte di credito e carte EC o Maestro

In caso di smarrimento di carte di credito e carte EC o Maestro, forniremo aiuto alla persona assicurata per bloccare le carte. In ogni caso, non saremo responsabili della corretta esecuzione del blocco e dei danni al patrimonio che si verifichino nonostante il blocco.

7. Smarrimento di documenti di viaggio

In caso di smarrimento di documenti di viaggio, forniremo assistenza per ottenere documenti di viaggio sostitutivi.

8. Cambi di prenotazione/ritardi

Qualora la persona assicurata si trovi in difficoltà per aver perso un mezzo di trasporto prenotato o perché si sono verificati ritardi o avarie a mezzi di trasporto prenotati, forniremo aiuto per il cambio della prenotazione. I costi per il cambio di prenotazione e l'aumento dei costi del viaggio saranno a carico della persona assicurata. Su richiesta della persona assicurata, informeremo le parti terze sulle modifiche all'itinerario di viaggio pianificato.

9. Guasti alla bicicletta

Nel caso in cui, in seguito a un guasto o incidente alla bicicletta utilizzata in viaggio dalla persona assicurata, non sia possibile proseguire il viaggio, sosterremo le spese di riparazione fino all'importo convenuto, al fine di consentire la prosecuzione del viaggio. Ove non sia possibile eseguire la riparazione sul luogo del sinistro, risarciremo in alternativa le spese aggiuntive per raggiungere il punto di partenza o di arrivo della tappa giornaliera, fino a un importo di € 75, per ciascun caso di sinistro. Non sono assicurate le forature.

10. Furto della bicicletta

Nel caso in cui, in seguito al furto della bicicletta utilizzata per il viaggio dalla persona assicurata, non sia possibile proseguire il viaggio secondo i piani, sosterremo le spese aggiuntive per il viaggio di ritorno al luogo di origine, al luogo di partenza o al punto di arrivo della tappa giornaliera fino a un importo di € 250, per ciascun caso di sinistro.

2. Quando si è in presenza di un sinistro?

Si è in presenza di un sinistro quando, durante il Suo viaggio, Lei si presenti un caso di emergenza assicurato ai sensi del comma 1. Tramite il nostro servizio per chiamate di emergenza attivo in tutto il mondo, forniremo assistenza nei casi di emergenza di cui al comma 1 che la persona assicurata subisca durante il viaggio. Condizione necessaria è che la persona assicurata, o una persona da essa incaricata, nel momento in cui si verifica il sinistro contatti telefonicamente o in altro modo il nostro servizio per chiamate di emergenza attivo in tutto il mondo. Nel caso in cui la persona assicurata o una persona da essa incaricata manchi di mettersi in contatto con il servizio per chiamate di emergenza attivo in tutto il mondo e a causa di ciò sorgano spese aggiuntive, non ci accolleremo tali spese aggiuntive.

3. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)

— Integrazioni alla Parte generale, comma 6 —

1. Contattare il nostro servizio per chiamate di emergenza attivo in tutto il mondo

Invitiamo Lei o una persona da Lei incaricata a contattare immediatamente il nostro servizio per chiamate di emergenza.

2. Documenti giustificativi da presentare

Nel caso in cui si verifichi un evento assicurato, Lei dovrà fornirne la dimostrazione

- presentando l'attestato di assicurazione e i documenti di prenotazione in originale;
 - in caso di decesso, attraverso il certificato di morte;
 - in caso di danni consistenti alla proprietà, tramite i documenti giustificativi corrispondenti
- e presentare i documenti giustificativi originali per tutte le spese insorte.

3. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al comma 6.5 della Parte generale.

Assicurazione di responsabilità civile in viaggio

1. Quali sono le prestazioni incluse nella Sua assicurazione di responsabilità civile in viaggio?

In caso di sinistro (si veda il comma 2; per le limitazioni si veda il comma 3) Lei avrà diritto prestazioni di seguito riportate fino all'importo delle somme assicurate.

1. Verifica della richiesta di assunzione di responsabilità e liquidazione delle richieste fondate

Le nostre prestazioni includono la verifica della richiesta di assunzione di responsabilità e il rigetto delle richieste infondate, oppure, in caso di richiesta fondata, il rimborso dell'indennizzo a cui Lei è tenuto. Una richiesta fondata sussiste in seguito a un riconoscimento da noi espresso o autorizzato, a un accordo di composizione da noi siglato o autorizzato o a una decisione giudiziale. Qualora il soddisfacimento di una richiesta di assunzione di responsabilità civile mediante riconoscimento, soddisfazione o composizione amichevole, da noi avanzata, non vada a buon fine a causa del Suo comportamento, non saremo tenuti ad accollarci la maggiorazione degli oneri di risarcimento, di interessi e costi insorta a causa del rifiuto.

Qualora, in un procedimento penale generato da un sinistro che possa avere come conseguenza una richiesta di assunzione di responsabilità civile rientrante nella copertura assicurativa, sia per Lei richiesta o autorizzata da parte nostra la nomina di un difensore, pagheremo l'onorario di quest'ultimo in base al regolamento sulle tariffe, oppure sosterremo gli eventuali costi maggiori del difensore che sono stati in precedenza convenuti separatamente con noi.

2. Garanzia in caso di rendite dovute

Nel caso in cui Lei sia tenuto in forza di legge a prestare una garanzia per una rendita dovuta a causa di un sinistro o Lei sia consentito di evitare l'esecuzione di una decisione giudiziale prestando una garanzia o costituendo un deposito, ci impegneremo a prestare detta garanzia o a costituire il deposito al Suo posto.

3. Spese per una causa giudiziaria

Qualora in caso di sinistro si arrivi a una controversia giuridica tra Lei e il danneggiato o i suoi successori legali, condurremo la causa a Suo nome. Le spese da ciò risultanti verranno sostenute da noi e non faranno cumulo come prestazioni sulla somma assicurata. Nel caso in cui le richieste di assunzione di responsabilità civile superino la somma assicurata, ci accolleremo le spese processuali solo in proporzione alla somma assicurata, fino all'importo complessivo delle richieste, vale a dire anche ove un sinistro dia origine a più processi. In questi casi, avremo la facoltà di svincolarci dall'obbligo di erogare ulteriori prestazioni pagando la somma assicurata e la nostra quota dei costi fino a quel momento maturati, calcolata in base alla somma assicurata.

2. Quando si è in presenza di un sinistro?

Lei ha diritto alla copertura assicurativa in viaggio per il caso in

cui, in seguito a uno dei sinistri di seguito elencati, che abbiano avuto come conseguenza la morte, una lesione o un danno alla salute di persone (danno a persone) oppure il danneggiamento o la distruzione di oggetti (danno materiale), Lei abbia ricevuto da parte di terzi una richiesta di risarcimento del danno causato dalle suddette conseguenze ai sensi delle disposizioni di diritto privato in materia di assunzione della responsabilità civile.

1. Rischi di responsabilità civile della vita quotidiana

La Sua copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile sancita per legge, in quanto persona privata, riguardo ai rischi di responsabilità civile della vita quotidiana che subentrano durante un viaggio. La somma assicurata ammonta a € 250.000. Sono assicurati in particolare i Suoi rischi di responsabilità civile

- di capo famiglia e capo del nucleo domestico (ad es. con obbligo di vigilanza sui minori);
- di ciclista;
- durante la svolgimento di attività sportiva (sono escluse le discipline sportive indicate al comma 3.2c);
- di fantino o conducente nel caso di uso di cavalli e carri a cavallo altrui per scopi privati (non sono coperte le richieste di assunzione della responsabilità civile degli allevatori o dei proprietari degli animali nei confronti della persona assicurata e/o del contraente dell'assicurazione);
- per il possesso e l'uso di modellini di aeroplano, mongolfiere senza equipaggio e aquiloni, che non sono azionati né da motori né da propellenti, il cui peso massimo non superi 5 kg e per cui non sussista una copertura assicurativa;
- per il possesso e l'uso di barche a remi o pedalò propri o altrui ed anche di barche a vela altrui, che non sono azionati né da motori (anche motori fuori bordo) né da propellenti e per cui non sussista una copertura assicurativa;
- dalla proprietà, dal possesso, dalla detenzione o dall'uso di tavole da surf proprie o altrui per scopi sportivi. **Si fa esclusione** tuttavia per la responsabilità civile di legge della persona assicurata derivante da locazione, noleggio o altra cessione in uso a terzi.

2. Richieste di assunzione della responsabilità civile per danni da locazione

In modifica del comma 3.2d, sono inclusi anche i danni da locazione entro l'entità della copertura assicurativa. In questo contesto, la copertura assicurativa si estende ai rischi di responsabilità civile della vita quotidiana in veste di utilizzatori di locali in edifici che vengono locati temporaneamente come alloggio durante viaggi per scopi privati (ad es. stanze di hotel e pensioni, appartamenti turistici, bungalow, in caso di au-pair: il nucleo domestico della famiglia ospitante) ed anche di locali il cui uso è previsto e consentito nel contesto dell'attività alberghiera (ad es. sale da pranzo, bagni comuni), fino a un importo di € 25.000.

Si fa esclusione tuttavia per le richieste di assunzione della responsabilità civile per

- danni a beni mobili, come quadri, mobilio, TV, stoviglie, ecc.;
- danni dovuti a logorio, usura e sollecitazione eccessiva;
- danni a impianti di riscaldamento, macchinari, caldaie e sistemi di riscaldamento dell'acqua, oltre che ad apparecchi elettrici e a gas;
- richieste di rivalsa rientranti nella rinuncia al regresso in conformità all'Accordo degli assicuratori contro gli incendi, in caso di un sinistro che si estende a un altro immobile.

3. Quali limitazioni della copertura assicurativa sono da tenere presenti?

1. Rischi di responsabilità civile non assicurati

- non è assicurata la Sua responsabilità civile quale proprietario, possessore, detentore o conduttore di un veicolo, un aeromobile o un natante per danni causati dall'uso di questi;
- non è assicurata la Sua responsabilità civile di proprietario, detentore o custode di animali nonché la responsabilità civile nell'esercizio della caccia;
- non è assicurata la Sua responsabilità civile nell'esercizio di una professione, un servizio, una carica (anche carica onoraria) o nello svolgimento di un'attività in associazioni di ogni genere;

- d) non è assicurata la responsabilità civile della persona assicurata derivante dalla locazione, dal noleggio o dalla cessione in uso di altro genere di beni a terzi.

2. Richieste di assunzione della responsabilità civile non assicurate

- a) richieste di assunzione della responsabilità civile che superano l'entità della responsabilità civile prescritta per legge;
- b) richieste di stipendio, pensione, salario o altri emolumenti stabiliti, vitto, trattamento medico in caso di impedimento allo svolgimento del servizio, richieste assistenziali e richieste in base alle leggi sui danni provocati dai tumulti;
- c) richieste di assunzione della responsabilità civile per danni conseguenti alla Sua partecipazione a gare ippiche, ciclistiche o con veicoli a motore, incontri di boxe o sul ring, sport di combattimento di qualsiasi tipo, inclusa la preparazione ad essi (allenamenti);
- d) se non coperte dal comma 2.2, richieste di assunzione della responsabilità civile per danni a cose altrui che Lei abbia noleggiato, preso in affitto, preso in prestito o ottenuto in virtù di atti di spoglio o molestia nel possesso o che siano oggetto di un particolare contratto di deposito;
- e) richieste di assunzione della responsabilità civile per danni causati da esposizione ambientale di suolo, aria o acque (inclusi corsi d'acqua) e tutti i danni ulteriori da essi derivanti;
- f) richieste di assunzione della responsabilità civile per sinistri subiti dai Suoi familiari, con cui Lei viva in comunione domestica; per familiari si intendono coniuge, genitori e figli, genitori e figli adottivi, suoceri, generi e nuore, genitori acquisiti e figliastri, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, genitori affidatari e minori in affidamento nonché persone che per via di rapporti di tipo familiare di lungo corso siano reciprocamente legate come genitori e figli;
- g) richieste di assunzione della responsabilità civile tra più persone assicurate nel medesimo contratto di assicurazione nonché tra il contraente dell'assicurazione e le persone assicurate in un contratto assicurativo;
- h) richieste di assunzione della responsabilità civile tra più persone che abbiano prenotato insieme ed effettuino insieme un viaggio;
- i) richieste di assunzione della responsabilità civile per danni derivanti dalla trasmissione di una malattia;
- j) richieste di assunzione della responsabilità civile per danni derivanti dall'utilizzo di armi di qualsiasi tipo;
- k) richieste di assunzione della responsabilità civile per tutti i danni al patrimonio che si verifichino;
- l) richieste di assunzione della responsabilità civile per danni derivanti dallo smarrimento di oggetti, anche ad es. denaro, titoli e oggetti di valore.

3. Limiti delle prestazioni

- a) La nostra prestazione di indennizzo è limitata in ciascun caso di sinistro alle somme assicurate convenute. Ciò vale anche quando la copertura assicurativa si estenda a più persone tenute al pagamento di indennizzo.
- b) Le prestazioni di indennizzo per tutti i sinistri all'interno del periodo assicurato, in caso di periodi di validità contrattuale inferiori a un anno, sono limitate al doppio della somma assicurata convenuta. In caso di periodi di validità contrattuale superiori a un anno, in ciascun anno assicurativo per tutti i casi di sinistro non erogheremo più del doppio della somma assicurata.
- c) Più casi di sinistro insorti nel corso di validità dell'assicurazione valgono come un unico sinistro insorto al momento del primo dei casi di sinistro in questione, quando questi ultimi abbiano la medesima causa o cause simili con una relazione intrinseca, soprattutto materiale e temporale.
- d) Qualora la persona assicurata sia tenuta al pagamento di una rendita ai danneggiati e il valore attuale netto della rendita superi la somma assicurata oppure l'importo rimanente della somma assicurata in seguito alla detrazione di eventuali altre prestazioni derivanti dal sinistro, la rendita da pagare sarà rimborsata dalla compagnia assicurativa solo nella proporzione che la somma assicurata o il suo importo rimanente abbiano rispetto al valore attuale netto della rendita.

Per il calcolo del valore della rendita vale la corrispondente disposizione del regolamento sulla copertura assicurativa nell'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli nella versione valida al momento del sinistro. Nel calcolo dell'importo con il quale il contraente dell'assicurazione debba contribuire ai pagamenti correnti della rendita, quando il valore netto attuale della rendita supera la somma assicurata o l'importo rimanente della somma assicurata in seguito alla detrazione di altre prestazioni, queste ultime saranno detratte dalla somma assicurata per il loro importo totale.

- e) Qualora l'adempimento di una richiesta di assunzione di responsabilità mediante riconoscimento, soddisfazione o composizione amichevole, che è stata da noi avanzata, non vada a buon fine a causa del comportamento della persona assicurata, non saremo tenuti ad accollarci la maggiorazione degli oneri riguardanti il risarcimento, gli interessi e i costi insorta a causa del rifiuto.

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)

— Integrazioni alla Parte generale, comma 6 —

1. Segnalazione tempestiva del sinistro

Qualora venga fatta valere nei Suoi confronti una richiesta di risarcimento danni, La preghiamo di comunicarci tempestivamente il sinistro oggetto della stessa.

2. Segnalazione tempestiva della causa giudiziaria

Qualora venga avviato un procedimento istruttorio o emanata un'ordinanza penale o un'ingiunzione di pagamento, Lei dovrà segnalarcelo tempestivamente, anche ove abbia già segnalato il sinistro stesso. Allo stesso modo, qualora nei Suoi confronti sia fatta valere una pretesa per vie legali o mediante ingiunzione di pagamento, sia richiesto il gratuito patrocinio o quando Lei riceva la citazione in giudizio, dovrà comunicarcelo tempestivamente. Lo stesso principio vale in caso di arresto, provvedimento d'urgenza o incidente probatorio.

3. Affidamento dell'azione legale

Qualora si giunga a un procedimento relativo alla richiesta di assunzione della responsabilità civile, dovrà affidare a noi la conduzione del procedimento, concedere delega all'avvocato da noi nominato o indicato e fornire tutte le delucidazioni da noi o da quest'ultimo ritenute necessarie. Contro ingiunzioni di pagamento o disposizioni di risarcimento danni da parte dell'autorità amministrativa, Lei dovrà presentare ricorso entro il termine di scadenza previsto oppure ricorrere ai mezzi di impugnazione richiesti, senza attendere nostre disposizioni.

4. Cessione dell'esercizio dei diritti in casi di rendita

Qualora a causa di un cambiamento delle circostanze Lei ottenga il diritto di richiedere la revoca o la riduzione di una rendita da pagare, sarà tenuto a lasciare a noi l'esercizio di tale diritto per Suo conto.

5. Delega

Siamo da considerare delegati a presentare a Suo nome tutte le dichiarazioni finalizzate alla composizione o al rifiuto della richiesta.

6. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al comma 6.5 della Parte generale.